

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1394

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, MACCHERONI, NENCINI, GIUSEPPE ALBERTINI,
CERUTTI, PILLITTERI, BABBINI, TOGNOLI, D'AMATO, LA
GLORIA, ANIASI, OLIVO**

Regolamentazione della gestione e dell'uso dei comprensori sciabili e definizione del codice di comportamento dello sciatore

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dagli anni del dopoguerra ad oggi la pratica dello sci ha registrato un incremento sempre maggiore: da sport di élite e di minoranze residenti nelle zone montane, è diventato sport di massa, con punte di fruizione sempre più alte, sia nelle località dell'arco alpino, sia nelle zone appenniniche.

Parallelamente all'incremento della pratica sportiva dello sci è aumentato il numero di incidenti, causati più spesso da imperizia e imprudenza, che da avvenimenti calamitosi o fatalità.

Recenti studi sull'incidenza di mortalità nella fruizione sportiva invernale delle zone dell'arco alpino hanno evidenziato una situazione sempre più grave per intensità e tipologia di incidenti.

Le vittime da valanghe dal 1975 al 1989 risultano essere 1622, con la Francia al primo posto, seguita da Svizzera, Austria, Italia e Germania.

La meccanica degli incidenti denuncia una insufficiente osservanza delle norme di sicurezza nella fruizione del deserto nivale, con responsabilità che vanno dal singolo utente, spesso non sufficientemente preparato ad affrontare le insidie della neve, agli operatori che gestiscono le zone interessate dalla pratica sciatoria.

Una più dettagliata analisi delle morti per valanghe evidenzia che il più alto numero di decessi è collegato con la pratica dello sci alpinismo (800), seguita dallo sci fuori pista (413), dall'alpinismo (158) e dallo sci su pista (46).

Alle morti per valanghe, di cui alle statistiche sopra enunciate, si aggiunge il grave e crescente fenomeno degli incidenti su pista, che vanno da infortuni a decessi che lo sciatore si procura per cadute dovute ad imperizia, per uno scorretto utilizzo degli impianti di risalita, per scontri con altri sciatori, per scontri con mezzi meccanici o altre presenze che ostruiscono la fluidità del traffico su pista, per scontri con strutture fisiche (piante, piloni, eccetera) non sufficientemente protette ai fini di un possibile impatto col discesista, eccetera.

Non disponiamo dei dati relativi agli incidenti di cui sopra, ma risulta essere in forte crescita il numero dei morti e degli invalidati per incidenti su pista.

Per ovviare a questi e ad altri problemi si è pensato di addivenire ad una regolamentazione nella fruizione del deserto nivale e ad una disciplina dello sci, che venga a costituire una legge quadro nazionale alla quale le singole regioni possano fare riferimento per il varo di leggi regionali e per la emanazione di regolamenti di attuazione.

L'Italia, unica tra gli Stati dell'arco alpino, risulta infatti ancora sprovvista di normative coordinate ed efficaci su una materia che non può essere lasciata alle ordinarie regole della prudenza, della perizia o della responsabilità soggettiva.

Gli articoli della presente proposta di legge mirano a creare un sistema più penetrante di tutela con l'esplicita previsione dei comportamenti che occorre tenere o evitare nella fruizione del deserto nivale e nell'esercizio dello sci, a garanzia della sicurezza dell'utente medesimo e di quanti, direttamente o indirettamente, subiscono gli effetti di un insufficiente sistema di controllo e di uso nelle attività sportive in oggetto.

La proposta di legge si articola in due parti: la prima richiama le norme per la gestione del comprensorio sciabile relativamente a impianti, strutture e infrastrutture, nonché ai pericoli costituiti dai fenomeni valanghiferi; la seconda traccia un codice di comportamento dello sciatore per i percorsi su pista e fuori pista.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

GESTIONE DEL COMPENSORIO SCIABILE

ART. 1.

1. Le strutture, le infrastrutture e gli impianti presenti o edificandi in aree sciabili devono attenersi per ubicazione e tipologia costruttiva alle prescrizioni contemplate dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale a tutela dai rischi idrogeologici, morfologici e climatologici del territorio.

2. L'autorizzazione all'edificazione e alla gestione delle presenze di cui al comma 1 necessita di perizia tecnica da parte dei servizi o degli organismi regionali preposti all'analisi e all'elaborazione dei dati nivologici, meteorologici, climatologici e glaciologici, necessari alla prevenzione o alla previsione di fenomeni valanghiferi o affini.

ART. 2.

1. I piani regolatori generali comunali dei centri montani devono dotarsi degli strumenti cartografici e delle prescrizioni tecnico-operative dei servizi regionali del centro niveometeorologico e dei nuclei anti-valanghe e adeguarsi ad essi per le previsioni e le disposizioni relative all'edificazione o alla manutenzione di strutture, infrastrutture e impianti destinati alla pratica dello sci.

ART. 3.

1. È fatto obbligo agli enti e alle società di gestione del comprensorio sciabile

di individuare e tracciare le piste da discesa o i percorsi da fuori pista previa perizia e autorizzazione degli organismi regionali e locali preposti al servizio anti-valanghe.

ART. 4.

1. Le piste devono essere provviste di segnaletica per quanto attiene all'orientamento geografico, alle difficoltà del tracciato e alle misure di sicurezza da situazioni di pericolo.

2. Segnaletica e informazioni devono essere fornite con simboli di lettura universale e con terminologia in più lingue.

ART. 5.

1. Gli enti gestori e concessionari di impianti sciistici sono tenuti a portare a conoscenza del pubblico le zone nelle quali l'attività sciistica si esercita sotto il controllo e con l'assistenza delle organizzazioni preposte alla vigilanza e alla sicurezza.

ART. 6.

1. È fatto obbligo agli enti gestori e concessionari del comprensorio sciabile di subordinare l'uso delle piste in particolari periodi dell'anno, quali i periodi di disgelo o quelli che comunque comportano situazioni eccezionali di rischio, ad una quotidiana disciplina che regoli la possibilità di fruizione sulla scala del rischio fornita dai servizi regionali e locali anti-valanghe.

2. La fruizione di percorsi da sci-alpismo o da fuori pista è consentita, in particolare, alla presenza di guide o maestri di sci abilitati, per le zone a basso rischio; dovrà essere interdetta, con segnalazione e transennature, nelle zone a medio e ad alto rischio.

ART. 7.

1. Gli enti gestori o concessionari del comprensorio sciabile sono tenuti ad ubicare e tracciare le piste da discesa nei modi che garantiscano lo sciatore dai pericoli costituiti da presenze vegetali, pali o strutture metalliche sulla pista, o in posizione troppo vicina al tracciato sciabile. In questo ultimo caso devono essere introdotti misure o elementi di copertura o protezione da possibili eventuali collisioni.

ART. 8.

1. La circolazione sulle piste di sci è interdetta ai *bob*, alle slitte e ad ogni altro mezzo a scivolamento meccanico, nonché ai mezzi a trazione animale. Tali mezzi possono essere utilizzati solo su spazi appositamente determinati e segnalati. I gestori degli impianti sono tenuti a provvedere all'eventuale individuazione di tali spazi.

ART. 9.

1. L'uso e la circolazione di mezzi meccanici per la battitura o la manutenzione delle piste è vietata nelle fasce orarie di fruizione delle piste da parte degli sciatori.

ART. 10.

1. Gli incidenti di qualsiasi natura attribuibili alla non osservanza delle disposizioni di cui al presente capo da parte degli organismi ivi citati e degli enti gestori comportano responsabilità civile, penale e amministrativa degli inosservanti, con gli effetti di legge previsti. Inoltre comportano la sospensione o la revoca delle concessioni.

CAPO II.

CODICE DI COMPORTAMENTO
DELLO SCIATORE

ART. 11.

1. Coloro che praticano lo sci sono obbligati all'osservanza delle norme e dei regolamenti emanati dagli enti gestori degli impianti di risalita, delle piste e del comprensorio sciabile in generale.

2. Ogni trasgressione alle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'amenda da lire 500.000 a lire 5.000.000; in caso di incidenti o di distacchi di manto nevoso attribuibili alla non osservanza delle disposizioni di cui al capo I lo sciatore è responsabile, ai sensi di legge, dei danni diretti e indiretti indotti dal suo comportamento.

ART. 12.

1. Coloro che praticano lo sci, nonché i frequentatori dei luoghi adibiti all'esercizio delle attività sportive ad esso connesse, debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per gli altri o provocare danno.

ART. 13.

1. Ogni sciatore deve mantenere una condotta adeguata alla propria capacità tecnica e regolare la propria velocità in relazione alle condizioni generali del terreno e meteorologiche in modo da non costituire pericolo per la sicurezza o causa di disordine o intralcio all'utilizzo dei campi da sci da parte degli altri utenti.

ART. 14.

1. L'utente delle piste deve, nella discesa, moderare particolarmente la velocità nei tratti a visuale non libera, o in

prossimità di fabbricati, negli incroci con altre piste, nelle biforcazioni, nei casi di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità in genere, nei passaggi stretti e in ogni altro caso in cui la presenza di principianti, di un consistente numero di utenti o di ostacoli, possa costituire pericolo.

ART. 15.

1. Colui che è a monte ed ha la possibilità di scelta del percorso deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare il pericolo di collisione o di interferenza con colui che è a valle.

2. Negli incroci tra piste, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra.

ART. 16.

1. Colui che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio libero sufficiente per tale manovra, e di fruire di una visibilità che assicuri un sorpasso senza pericolo.

ART. 17.

1. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

ART. 18.

1. Coloro che si immettono in una pista o attraversano una zona di esercitazione per altri sciatori assistiti da istruttori abilitati, devono assicurarsi, mediante controllo visivo, a monte o a valle, di poter fare l'immissione senza pericolo per sé e per gli altri sciatori.

ART. 19.

1. Il comportamento di cui all'articolo 18 deve essere tenuto anche dopo ogni sosta.

ART. 20.

1. Ogni sciatore che intende sostare, deve farlo senza creare pericolo per gli altri utenti e deve portarsi preferibilmente sui bordi della pista.

2. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità; in caso di caduta deve al più presto liberare la pista e portarsi ai margini di essa.

ART. 21.

1. Colui che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa con modalità compatibili con la sicurezza generale degli altri sciatori e nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ente gestore del campo da sci. La risalita della pista è ammessa solo per gravi motivi.

ART. 22.

1. L'utente che discende la pista senza l'ausilio degli sci, o di altro attrezzo idoneo a ridurre l'attrito con la superficie nevosa, è tenuto a procedere ai bordi della pista medesima.

ART. 23.

1. In caso di investimento di persone, l'utente ha l'obbligo di fermarsi e di prestare all'infortunato l'assistenza occorrente.

2. L'utente che non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a tre mesi.

3. L'utente che omette l'assistenza occorrente all'infortunato è punito ai sensi

del terzo comma dell'articolo 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

ART. 24.

1. Chiunque sia coinvolto in un incidente è tenuto a dare le proprie generalità all'altro o agli altri soggetti coinvolti nell'incidente medesimo. Tale disposizione si applica anche agli eventuali testimoni.

ART. 25.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge spetta agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali ed agenti dei corpi di polizia municipale costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministro dell'interno, alle guide alpine, ai maestri di sci legalmente riconosciuti.

ART. 26.

1. Per le violazioni degli obblighi di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. Si applicano altresì gli articoli da 13 a 31 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 27.

1. Per i fatti dolosi e colposi che si verificano nell'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, si applica l'articolo 2043 del codice civile.